

# REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ

## ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLA COMMENDA

### **Art. 1 – ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ**

Viene istituito un Fondo di solidarietà a cui possono accedere gli alunni con svantaggio economico che frequentano l'Istituto Comprensivo via della Commenda di Milano. Il Fondo di solidarietà vuole offrire un aiuto concreto alle famiglie per contribuire a far fronte ai costi di:

- uscite, visite guidate e dei viaggi d'istruzione, compresi i campi scuola e viaggi d'istruzione all'estero;
- acquisto di materiale didattico;
- corsi e/o le tasse relative agli esami per le certificazioni linguistiche;
- attività laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa proposte da enti esterni in orario curricolare;
- corso di latino in orario extracurricolare.

Il Fondo di solidarietà è gestito dalla Commissione Solidarietà presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal DSGA, da un docente del Consiglio di Istituto e da un genitore del Consiglio di Istituto. L'incarico della Commissione Solidarietà ha durata annuale e viene rinominata dal Consiglio di Istituto durante la prima seduta di settembre.

### **Art. 2 – COMPOSIZIONE DEL FONDO E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI**

La quota del Fondo di solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili. Possono contribuire al Fondo di solidarietà i liberi contributi individuali, o di gruppo, di docenti, personale ATA, genitori (anche organizzati in associazioni), privati, enti, fondazioni e associazioni del territorio. Con delibera annuale il Consiglio di Istituto può finalizzare una quota del contributo volontario delle famiglie a tale destinazione.

### **Art. 3 - RIPARTIZIONE**

Il fondo di solidarietà si suddivide in **ordinario** e **straordinario**.

- Il **Fondo di solidarietà ordinario** è destinato ad aiutare gli studenti ad acquistare materiali scolastici, a partecipare a visite di istruzione o ad attività didattiche che si svolgono in giornata e che comportano spese di piccola entità (spesa max 60€).
- Il **Fondo di solidarietà straordinario** è destinato ad aiutare le famiglie a sostenere spese di maggiore entità per attività didattiche particolari o la partecipazione a gite e viaggi di istruzione.

#### **Art. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO**

Tutte le famiglie degli studenti iscritti in uno dei plessi scolastici dell'Istituto possono accedere al Fondo di Solidarietà. Le domande di accesso al fondo ordinario e straordinario vanno presentate alla Commissione Solidarietà con la modulistica allegata al regolamento.

- L'accesso al Fondo di Solidarietà ordinario può essere richiesto per importi di piccola entità da un docente o da un genitore indicando: generalità del beneficiario, classe e plesso, finalità dell'utilizzo, spesa totale e importo richiesto e presentando successivamente un riscontro della spesa effettuata.
- L'accesso al Fondo di Solidarietà straordinario può essere richiesto da un docente o da un genitore indicando: generalità del beneficiario, classe e plesso, finalità dell'utilizzo, spesa totale e importo richiesto, allegando il certificato ISEE.

#### **Art. 5 - IMPORTI EROGABILI**

Gli importi erogabili vengono proposti dalla Commissione Solidarietà in base alle disponibilità dei fondi, agli importi richiesti e alle situazioni particolari. In linea generale:

- i piccoli importi del Fondo di Solidarietà ordinario possono essere erogati al 100% direttamente dalla Commissione Solidarietà.
- I contributi del Fondo di Solidarietà straordinario verranno erogati in base al reddito ISEE
  - SCAGLIONE A DA € 0 A € 11.225,00: fino al 70%
  - SCAGLIONE B DA € 11.225,01 A € 17.463,00: fino al 60%
  - SCAGLIONE C DA €17.463,01 A € 35.000,00 fino al 50%

La Commissione Solidarietà potrà prevedere, in casi particolari e motivati, un contributo fino al 100% della spesa totale.

#### **Art. 6 - LA RENDICONTAZIONE**

Il Fondo di Solidarietà è oggetto di rendicontazione separata in sede di approvazione del consuntivo annuale. La rendicontazione del Fondo di Solidarietà, nella sua complessiva consistenza e relativo utilizzo, è oggetto di verifica da parte del Consiglio di Istituto, attraverso un prospetto riepilogativo della consistenza iniziale, distinguendo gli effettivi utilizzi dell'anno.

Gli importi non utilizzati in un determinato anno scolastico potranno ragionevolmente alimentare lo stesso Fondo di Solidarietà negli anni successivi, incrementandolo, e saranno rappresentati in bilancio in apposita voce di avanzo vincolato. Qualora il Consiglio di Istituto lo reputi necessario, potrà essere richiesto un riepilogo infra-annuale della consistenza del Fondo di Solidarietà.